



- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -

Sezione Lavoro

RICORSO

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI MILANO e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - AMBITO TERRITORIALE DI CATANIA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (C.F. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

contro

FERRANTE MONICA ANNA DEBORAH (C.F. FRRMCN71L54C3510), nata a Catania il 14 luglio 1971, rappresentata e difesa, dall'**Avvocato Vincenzo la Cava** del Foro di Messina (C.F. LCVVCN74D13F158Q; fax: 090.346288; PEC: avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it);

- appellato -

Per l'appello

della sentenza n. 943/2021 emessa dal Tribunale di Catania - Sez. Lavoro, in persona della dott.ssa V. M. Scardillo, pubblicata in data 24/02/2021, nel procedimento Rg.n. 6543/18.

FATTO

L'appellata, in data 01.09.2014, è stata immessa in ruolo in esito a concorso per soli titoli in scuola primaria - tipo di posto comune - in provincia di Milano, ma ha differito la presa di servizio per continuare a svolgere supplenze in Provincia di Catania.

Il 01.09.2015 le è stata assegnata sede in Scuola Primaria *E. Franceschini* di Rho (MI).

Nell'a.s. 2015/2016 ha chiesto congedo per assistenza a familiari con handicap grave.

Nel 2016 ha presentato domanda di trasferimento interprovinciale nell'ambito della Mobilità Straordinaria 2016, collocandosi, in quanto docente assunto a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015, nella FASE



B1.

Le sono stati riconosciuti 29 punti base oltre eventuali 6 punti aggiuntivi per il ricongiungimento familiare in comune di Mascalucia (CT), che non sono stati sufficienti ad ottenere il trasferimento.

Successivamente, nel 2018, ha presentato ricorso avverso gli esiti della Mobilità svoltasi nel 2016.

L'appellata lamentava, in particolare, una presunta illegittimità del CCNI del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016, in cui il CCNI è stato trasposto, i quali, disciplinando la Mobilità 2016, prevedevano un accantonamento di cattedre in favore dei docenti cui al comma 96 (art. unico), lettera a)¹, assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c).

Questi ultimi, formalmente collocati all'interno della FASE B3 della procedura di Mobilità 2016, avrebbero, dunque, illegittimamente ottenuto l'assegnazione presso gli ambiti territoriali oggetto di preferenza della Ferrante, sebbene gli fosse stato attribuito un punteggio inferiore.

Il MIUR (oggi Ministero dell'Istruzione) si è regolarmente costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Infine, all'esito dell'udienza in forma cd. cartolare di giorno 24 febbraio 2021, il giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto con sentenza le doglianze dell'allora ricorrente e ne ha dichiarato il diritto ad avere assegnata, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, dovendosi omettere ogni accantonamento di posti in favore dei docenti sopracitati.

Il giudice di prime cure ha motivato la propria decisione sulla scorta delle considerazioni per cui:

1. il suddetto accantonamento di posti, disposto in favore dei soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito relative al Concorso pubblico del 2012 (di seguito GM/2012), sarebbe discriminatorio nei confronti dei soggetti ugualmente assunti

¹ Si tratta dei soggetti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie di Merito del concorso pubblico per titoli ed esami del 2012.



nell'ambito del piano straordinario di assunzioni 2015, ma precedentemente iscritti nelle cd. Graduatorie ad Esaurimento (di seguito GAE);

2. tale riserva di cattedre non troverebbe, inoltre, alcun conforto nel dato legislativo.

A parere dell'amministrazione la sentenza deve essere riformata per le seguenti

MOTIVAZIONI

a) PARTI DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La sentenza in epigrafe viene impugnata integralmente.

c) CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE

Falsa applicazione art. 3 Cost.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Catania ha ritenuto irragionevole l'accantonamento di posti disposto, nell'ambito della Mobilità straordinaria 2016, in favore dei docenti assunti a seguito delle fasi B e C del Piano di Assunzioni straordinarie del 2016 e precedentemente iscritti alle GM/2012, in quanto discriminatorio nei confronti dei docenti analogamente assunti ma provenienti dalle GAE.

In particolare, il Giudicante ha ritenuto non priva di ragionevolezza la scelta del legislatore di garantire ai docenti iscritti a GM/2012 un trattamento privilegiato nell'ambito del piano straordinario di assunzione, ma ha ritenuto che *"detta scelta non risulta invece ragionevole se riferita al momento, successivo rispetto all'assunzione, della procedura di mobilità obbligatoria finalizzata all'assegnazione della sede definitiva"*.

Ebbene, preliminarmente sembra opportuno riportare il testo del CCNI del 08.04.2016, disciplinante lo svolgimento della Mobilità 2016.

L'art. 6, in particolare, dispone che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si svolgano in quattro distinte fasi, le quali tengono conto di tutte le situazioni giuridiche coinvolte.



"FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15 - compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio - potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell'a.s., '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale



di permanenza nella provincia.

2. gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D


1. Gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.



2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30."

Si riassume il piano di mobilità nel seguente SCHEMA.

FASE	SOTTOFASE	CHI PUO' PARTECIPARE	DESTINAZIONE
 Fase A	1. Trasferimenti nello stesso comune di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015	Scuola di titolarità nel medesimo comune, tra le sedi espresse nella domanda.
	2. Trasferimenti tra comuni diversi della stessa provincia di titolarità.	Docenti assunti entro il 2014/2015, ex DOP, docenti di sostegno di II grado (DOS), docenti assunti in fase 0 e A nell'A.S. 2015/2016.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda. ⁽¹⁾
	3. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità, nel limite del 25% dei posti disponibili.	Docenti assunti entro il 2014/2015, che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità nella medesima provincia, tra le sedi espresse nella domanda.
Fase B	1. Trasferimenti interprovinciali	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	2. Passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali, nel limite del 25% dei posti disponibili.	I docenti assunti entro il 2014/2015, anche se non hanno superato il vincolo di permanenza triennale, ma che hanno superato il periodo di prova.	Scuola di titolarità, se è disponibile una sede nel primo ambito territoriale indicato. Titolarità su ambito territoriale, se è disponibile una sede dal secondo ambito indicato in poi.
	3. Trasferimenti provinciali su ambito territoriale dei docenti assunti in fase B e C da GM.	I docenti assunti in fase B e C da GM (graduatorie di merito del concorso 2012).	Titolarità su uno degli ambiti territoriali della provincia in cui si è stati assunti, indicati nella domanda. ⁽²⁾
Fase C	Trasferimenti interprovinciali su ambiti territoriali nazionali dei docenti assunti in fase B e C da GAE	I docenti assunti in fase B e C da GAE.	Titolarità su uno degli ambiti territoriali nazionali disponibili. ⁽³⁾
Fase D	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A.	Docenti assunti da GM in fase B e C e docenti assunti in fase 0 e A. (domanda volontaria)	Titolarità su ambiti territoriali nazionali. I Docenti potranno esprimere gli ambiti territoriali, in ordine di preferenza, delle province di tutto il territorio nazionale, in deroga al vincolo di permanenza triennale.

Per quanto interessa in questa sede, è opportuno che venga chiarito il rapporto tra lo svolgimento della FASE B1, nella quale rientra l'odierna appellata, della FASE B3, della quale fanno parte i docenti che hanno beneficiato dell'accantonamento di cattedre lamentato in primo grado dall'odierna appellata, e



della FASE C, in cui rientrano i docenti assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni e provenienti da GAE che sarebbero stati oggetto, secondo la sentenza che con la presente si impugna, di un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto ai docenti analogamente assunti ma provenienti da GM/2012 e collocati in fase B3.

Preliminarmente, occorre fuggire dalla tanto immediata quanto fallace percezione secondo cui i docenti inseriti nella FASE B1 godrebbero di una assoluta e necessaria priorità su tutte le cattedre coinvolte nel piano di mobilità rispetto ai docenti inseriti nelle fasi successive, come i docenti collocati in FASE B3.

Diversamente, va chiarito che l'ordine progressivo delle fasi ha come unica finalità quella di razionalizzare le operazioni di assegnazione delle cattedre, semplificandone lo svolgimento.

Ciò non significa, tuttavia, che i posti a disposizione nell'ambito della prima fase siano tutti quelli vacanti e disponibili e che poi, con il susseguirsi delle fasi, questi diminuiscano progressivamente, così da garantire con riferimento a tutte le cattedre una assoluta prelazione dei docenti collocati in una fase antecedente rispetto a quelli che rientrano in una successiva.

Non è, infatti, possibile escludere che un certo numero di cattedre debbano essere assegnate esclusivamente nell'ambito di una precisa fase, come accade, nel caso di specie, alle cattedre temporaneamente assegnate ai docenti assunti a seguito del piano straordinario di assunzione (nelle fasi B e C) e precedentemente iscritti nelle GM/2012, le quali sono sottoposte ad un accantonamento.

Ciò significa che, in forza di una simile decisione del legislatore, che si rimarca essere del tutto discrezionale e insindacabile, ben è possibile che alcune cattedre siano riservate per i docenti della FASE B3, che vi saranno assegnati anche qualora il loro punteggio in graduatoria dovesse



risultare inferiore a quello di docenti rientranti nella FASE B1, esattamente come accaduto nel caso in esame.

Esemplificativo di questo ragionamento appare l'orientamento del Tribunale di Parma [Tribunale Parma Sez. lavoro, 04/01/2021] secondo cui la scelta dell'accantonamento non si pone "in contrasto con il principio di scorrimento della graduatoria fondato sul punteggio ex artt. 462 e 463 D.Lgs. n. 297 del 1994, posto che la procedura di mobilità istituita dall'art. 1, comma 108, L. n. 107 del 2015 è di tipo straordinario ed è regolata da regole sue proprie, in base alle quali il criterio del punteggio vale solo all'interno delle singole fasi di mobilità e deve essere considerato in relazione alle preferenze territoriali indicate in successione - dalla sede più ambita a quella meno ambita - nella domanda di mobilità dai docenti partecipanti", nonché quello di Tribunale Novara Sez. lavoro, 21/03/2019, il quale afferma che "Non merita infatti condivisione l'assunto ...secondo cui l'unico criterio legittimo in tema di mobilità dei docenti, in base al quale formulare la disciplina legale e darne applicazione contrattuale sarebbe stato quello di eliminare le diverse fasi a scalare della procedura, e valutare tutti i docenti (indipendentemente dai diversi percorsi e tempi di accesso in ruolo) nell'ambito di un'unica graduatoria redatta sulla base del solo punteggio, rappresentato da titoli ed anzianità di servizio, in quanto la ricostruzione normativa della disciplina primaria (art. 1 L. n. 107 del 2015 commi 95/100 e comma 108), collettiva (art. 3 e 6 CNI Mobilità 2016) ed amministrativa (O.M. n. 241 del 2016), ha previsto ed ulteriormente sviluppato la procedimentalizzazione per fasi della mobilità, graduando con criteri a calare l'accesso alla procedura di mobilità".

Così smentita l'idea secondo cui i docenti in FASE B1 godrebbero di una assoluta e aprioristica preferenza rispetto ai docenti in FASE B3, si pone, invece, il problema relativo alla disparità di trattamento che sussiste tra i docenti della FASE B3 e quelli della FASE C.



Il Giudice di Primo Grado, infatti, sostiene l'illegittimità della contrattazione collettiva e della conseguente ordinanza ministeriale proprio in forza di questa disparità, che ritiene irragionevole e discriminante.

Laddove tale distinzione fosse effettivamente irragionevole, la posizione dei docenti collocati nella FASE B3 e nella FASE C andrebbe parificata.

Tale irragionevolezza deve tuttavia negarsi, in quanto il **differente trattamento che la disciplina riserva ai docenti provenienti da GM/2012 rispetto a quelli provenienti da GAE trova piena giustificazione nelle diverse condizioni giuridiche che caratterizzano queste categorie di docenti** e rappresenta, quindi, una corretta applicazione del principio di eguaglianza formale (art. 3 Cost.), secondo il quale alle stesse situazioni giuridiche dovrà corrispondere un uguale trattamento, ma a situazioni giuridiche diverse dovrà corrispondere un trattamento necessariamente differente.

Il legislatore, in altre parole, prevedendo regole diverse per lo svolgimento della mobilità per queste categorie di soggetti dà corretta applicazione al principio di eguaglianza formale e, in particolare, nel definire i diversi trattamenti, si muove all'interno di limiti di discrezionalità che gli sono consentiti, conseguendo da ciò l'insindacabilità delle sue scelte.

D'altra parte, la stessa sentenza impugnata ammette l'esistenza di differenti condizioni giuridiche di partenza tra docenti provenienti dalle GAE e docenti provenienti dalle GM/2012 e pone queste a fondamento del diverso trattamento previsto per tali categorie di docenti all'interno del piano straordinario di assunzione 2015, che ritiene assolutamente ragionevole, in quanto finalizzato a favorire lo scorrimento di una graduatoria concorsuale più recente e a sopperire all'assenza, per molti dei soggetti risultati idonei al concorso del 2012, della possibilità di accedere al ruolo attraverso pregressi incarichi a tempo determinato.



La sentenza prosegue, poi, sostenendo che tali condizioni differenti non potrebbero, però, condurre a un diverso trattamento anche nell'ambito della procedura di mobilità, il quale non sarebbe altrettanto ragionevole, non sussistendo, in tal senso, né ragioni di merito, né ragioni legate al principio del pubblico concorso ex art. 97 Cost.

In realtà, ragioni di tipo meritocratico ben possono ravvedersi, come ben evidenziato dalla Corte d'Appello di Torino Sez. lavoro, in una sentenza del 03/06/2019, secondo la quale: *"Si ritiene che si tratti di una differenziazione di trattamento che non appare irragionevole, ai fini dell'art. 3 Cost., perché correlata a una scelta di favore per una categoria di docenti, gli assunti nell'a.s. 2015/2016 in qualità di iscritti a pieno titolo nella graduatoria di merito del concorso bandito nel 2012 rispetto a quelli immessi in ruolo negli anni precedenti in qualità di iscritti nelle Gae, che non contrasta con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli artt. 51 e 97 Cost., premiando il merito di coloro che si sono sottoposti ad un pubblico concorso e risultano inseriti nelle relative graduatorie come vincitori o quantomeno come idonei"* e più succintamente da Tribunale Perugia Sez. lavoro, 10/06/2020, per il quale *"la scelta, non arbitraria, della fonte negoziale di dare preferenza agli assunti a tempo indeterminato provenienti dalla graduatoria di merito di concorso anziché dalle graduatorie ad esaurimento, risponde ad un evidente criterio meritocratico"*.

Del tutto fallace appare, infatti, l'argomento cui ricorre il Primo Giudicante, secondo cui *"molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell'esperienza di docenza pratica acquisita mercè le numerose supplenze"*, in quanto frutto di una generica e vaga presunzione, che accantona l'unico elemento giuridicamente valutabile, quale la graduatoria di provenienza, per riferirsi a eventuali concorsi



precedenti, le cui graduatorie di merito - è bene ribadirlo - hanno perso ogni validità, o l'esperienza di docenza pratica, la quale incarna un concetto del tutto impalpabile in termini giuridici, in quanto insuscettibile di alcuna valutazione oggettiva.

Deve, anzi, sottolinearsi come la creazione delle graduatorie sia precipuamente finalizzata a tradurre le esperienze e le abilità dei docenti, le quali non sono concretamente valutabili, tramite dei criteri prestabiliti, in punteggi, ovvero risultati numerici oggettivamente valutabili e confrontabili, conseguendo l'illogicità di un argomento, come quello sopra riportato, che, accantonando le graduatorie, tenta di valorizzare una astratta e generica esperienza dei docenti.

Espliativa in tal senso appare una sentenza del Tribunale Siracusa Sez. lavoro, del 02/07/2020, in forza della quale *"Non appare poi irragionevole che le parti sociali abbiano riconosciuto ai docenti assunti attraverso il piano straordinario per l'anno scolastico 2015/2016 provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 il 'preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria', non venendo in considerazione una pretermissione del principio del merito (atteso che il punteggio per i docenti assunti da GAE è dato dalla anzianità e dalla valutazione di situazioni personali e familiari che non attengono invero al merito della preparazione), ma la previsione di una disciplina contrattuale diversa con riferimento a situazioni giuridiche diverse; l'avere superato ed essere risultati idonei a un concorso nell'un caso, essere inseriti in graduatoria sulla base della pregressa esperienza di insegnamento dall'altro, atteso che il punteggio delle graduatorie ad esaurimento non può essere equiparato al punteggio concorsuale e come tale non può essere significativo di una maggiore preparazione mostrata a seguito della partecipazione a un concorso pubblico conseguendo la relativa idoneità".*

Deve, quindi, e contrariamente a quanto affermato nella



sentenza di cui in epigrafe, darsi ragione a quella consistente giurisprudenza per cui il diverso trattamento previsto con riferimento alla procedura di assunzione straordinaria "si riverbera necessariamente anche in relazione alle censure di parte ricorrente sulla gestione delle procedure di mobilità previste dalla OM 241/16 in applicazione del CCNI 2016/2017. Posto, difatti, che la scelta del legislatore si è indirizzata primariamente ad esaurire le graduatorie dei vincitori dei concorsi (da ultimo quelle 2012) rappresenta uno sviluppo logico e coerente quello di diversamente disciplinare tempi e modalità di assegnazione delle sedi definitive. Anzi, un criterio differente avrebbe senza dubbio comportato possibili profili di illegittimità in quanto incoerente rispetto alle premesse di cui si è già sopra dato conto. Pertanto, la pretesa di parte ricorrente secondo cui il legislatore avrebbe dovuto disciplinare la mobilità facendo ricorso ad una graduatoria nazionale indistintamente da quella di provenienza, non trova un solo alcun riscontro normativo ma soprattutto, nel merito, una ragion d'essere che non sia invece quella scorretta di trattare in maniera omogenea situazioni così disomogenee tra loro" [Tribunale Milano Sez. lavoro, 18/05/2017. In termini, anche C. App. Brescia, sentenza n. 530 del 7.12.2017; Tribunale Firenze Sez. lavoro, 07/06/2018 Tribunale Cremona Sez. lavoro, 22/08/2019. A medesime conclusioni, circa il fatto che il diverso trattamento in sede di assunzione non può che riflettersi sulla procedura di mobilità: Corte d'Appello Genova sentenze nn. 93/2018, 170/2018, 448/2018].

Inoltre, come segnalato da diffusa giurisprudenza, "va considerato che con il DDG n. 82 del 24 Settembre 2012 sono stati 'indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami per la copertura di 11542 cattedre ...risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015'; la domanda di partecipazione a concorso, a pena di esclusione, doveva essere presentata in una sola regione (articolo 3); la vincita del concorso e la conseguente



*assunzione a tempo indeterminato conferivano ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione il titolo di abilitazione all'insegnamento. Il D.M. n. 356 del 2014 ha poi previsto lo scorrimento degli idonei qualora i vincitori fossero stati in numero inferiore rispetto al 50% dei posti assegnati. **Tenendo conto che il concorso del 2012 è stato indetto su base regionale risulta in conclusione giustificata la scelta, del legislatore dapprima e delle parti collettive in sede di contrattazione integrativa poi, di favorire i docenti, vincitori ed idonei, provenienti da quel concorso**" [Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 22/11/2018. Similmente: C. d'Appello Milano del 14/03/2018, R.G. 1213/2017; Corte d'Appello Milano sentenza n. 23 del 29/01/2019; Corte d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, Sent., 19/03/2020; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, Sent., 06/03/2020].*

Quindi non vi sarebbe alcuna violazione del principio di eguaglianza o di ragionevolezza trattandosi di "categorie differenti che debbono poter interagire nel mercato del lavoro (art. 2 Cost.), in una prospettiva volta a garantirne un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano: opportunità che possono presumersi differenti tra coloro che sono inseriti da tempo nelle graduatorie permanenti istituite dalle L. 3 maggio 1999, n. 124 e trasformate in graduatorie ad esaurimento istituite dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, con possibilità di incrementare, anno per anno, il proprio punteggio, e coloro che sono da meno tempo inseriti in una graduatoria di merito (2012)" [Tribunale Parma Sez. lavoro, Sent., 04/01/2021; Tribunale di Matera, Ord. 19.07.2017].

In conclusione, appare priva di fondamento l'asserzione secondo cui l'accantonamento di cattedre in favore dei docenti provenienti da GM/2012 ed altresì il loro collocamento in una fase della mobilità anteriore rispetto ai docenti provenienti da GAE sarebbero illegittimi, risultando, al contrario, scelte condivisibili del legislatore, in forza delle numerose ragioni sia giuridiche che sostanziali fin qui riportate.



Violazione e falsa applicazione della l. 107/2015.

Il Primo Giudicante ritiene che il CCNI del 08.04.2016 e, conseguentemente, l'O.M. n. 241/2016 introducano l'accantonamento di posti in favore dei docenti provenienti da GM/2012 e assunti ex art. 98 b) e c) della l. 107/2015 in assenza di un appiglio normativo.

Orbene, non sembra, innanzitutto, superfluo ricordare che, in forza dell'art. 462, comma 7, d. lgs. 297/1994, "le modifiche e le integrazioni alle ordinanze relative alla mobilità e alla utilizzazione del personale della scuola ha luogo in sede di contrattazione" e che, quindi, alla contrattazione collettiva va riconosciuto un valore integrativo rispetto alla legge.

Consegue da ciò che **il contenuto della contrattazione stessa potrà essere messo in discussione soltanto laddove si ponga in contrasto con la fonte legislativa o con superiori principi dell'ordinamento** - circostanza, quest'ultima, già esclusa.

Si procederà, dunque, ad esporre le ragioni per cui la contrattazione collettiva, nel prevedere la riserva di cattedre di cui trattasi, **non soltanto non si pone contra legem, bensì, ed al contrario, dà corretta applicazione alla fonte normativa** che, in assenza di questa previsione, risulterebbe violata.

Ebbene, il Tribunale giunge alla conclusione secondo cui mancherebbe un "appiglio nel dettame legislativo" alla luce di una errata interpretazione della l. 107/2015, ed in particolare del suo comma 108, che occorre, dunque, esaminare analiticamente ai fini di una corretta esegesi.

In particolare, all'interno dell'unico articolo che compone la l. 107/2015, ci si dovrà soffermare sui commi 95 e seguenti.

Il comma 95, infatti, autorizza il M.I.U.R. ad attuare, per l'anno scolastico 2015/16, *"un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le*



istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado”.

Il successivo comma 96 individua i soggetti partecipanti al suddetto piano straordinario di assunzioni, prevedendo che “Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.

Così facendo, il legislatore distingue due categorie di iscritti: da una parte gli iscritti alle GM/2012 (lettera a), dall'altra gli iscritti alle GAE (lettera b), ai quali - come vedremo - decide di destinare un diverso trattamento sia ai fini del piano straordinario di assunzioni, sia ai fini della mobilità prevista per l'anno scolastico successivo.

Proseguendo, il comma 98 dispone che al piano straordinario di assunzioni si provveda “secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli



uffici scolastici regionali; b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100; c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1o settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100".

Si delineano, così, tre fasi di assunzioni: una prima fase (sub a), rispettosa delle ordinarie procedure di accesso ai ruoli previste dall'art. 399 decreto legislativo 297/94, e due fasi successive (sub b e sub c), da svolgersi nelle modalità di cui al successivo comma 100 della stessa l. 107/2015 e, quindi, in deroga al predetto art. 399.

Ebbene, alla luce di questi dati normativi è ora possibile soffermarsi sul comma 108 della l. 107/2015, che disciplina il più volte citato piano straordinaria di mobilità come di seguito: "Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive



modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)."

In questa sua prima parte, la norma prevede che il piano di mobilità destinato ai docenti assunti a tempo indeterminato entro il 2014/15 - escludendo per converso gli assunti nell'ambito del piano straordinario del 2015/16 - si svolga per "tutti i posti vacanti e disponibili", precisando che fra questi debbano essere inclusi quelli provvisoriamente assegnati ai docenti iscritti in GAE ed assunti con le modalità straordinarie di cui al comma 98, lettere b) e c).

La norma prosegue, poi, prevedendo che "Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Dunque, continuando a riferirsi in modo esclusivo ai docenti iscritti in GAE e assunti nell'ambito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, il legislatore individui una fase di mobilità successiva.

Il comma 108, quindi, non prevede espressamente come il piano di mobilità debba applicarsi nei confronti dei docenti assunti nell'ambito del piano straordinario ma iscritti alla GM/2012.

È, tuttavia, evidente che, affermando che la mobilità straordinaria per i docenti assunti entro il 2014/15 si svolga sui posti vacanti e disponibili, compresi quelli assegnati provvisoriamente agli iscritti in GAE ed assunti a seguito del piano straordinario 2015, il legislatore esclude che tale mobilità possa estendersi sui posti che erano stati assegnati provvisoriamente ai docenti iscritti nelle GM/2012.



Il legislatore, infatti, cita espressamente, fra i docenti assunti ex art. 98, lett. b) e c) esclusivamente quelli di cui all'art. 96 lett. b), non potendo che derivare, a contrario, una disciplina diversa per i docenti di cui all'art. 96 lett. a).

Dunque, per quanto implicitamente, è le stessa l. 107/2015 a disporre che i posti temporaneamente assegnati, a seguito della procedura di assunzione straordinaria, ai docenti iscritti in GM/2012 non possano essere oggetto della mobilità interprovinciale prevista in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/15.

Ora, appurato ciò, **non può che conseguire che quegli stessi posti debbano essere accantonati, come puntualmente prevede il CCNI** sia al suo art. 2, comma 3, laddove dispone che *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali"*, che al suo art. 8, comma 9, quando prevede che *"Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art. 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito"*.

Una simile previsione incarna perfettamente la volontà del legislatore, in quanto, **appurato che le cattedre temporaneamente assegnate ai docenti provenienti da GM/2012 sono coinvolte nel piano di mobilità ma non posso essere oggetto di destinazione dei docenti collocati all'interno della**



FASE B1, non può che conseguire un loro accantonamento in vista di una fase successiva, ovvero la FASE B3.

Poiché, quindi, internamente ad una fase della mobilità, le cattedre possono essere o oggetto di destinazione o di accantonamento - *tertium non datur* - il legislatore si esprime, molto più chiaramente di quanto non possa apparire ad una più superficiale lettura, per un loro accantonamento.

Difatti, come esplicitato dalla Corte d'Appello di Torino: "La mancata inclusione espressa dei posti assegnati all'altra categoria di soggetti assunti in forza del piano straordinario ai sensi del comma 98 lett. b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015, ossia gli iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico bandito nel 2012 di cui alla lettera a) del comma 96, non può che essere l'indice di un'inequivoca volontà del legislatore di escludere questi ultimi posti dal novero di quelli destinati alla mobilità straordinaria degli assunti entro l'a.s. 2014/2015, optando per un accantonamento di tali posti a favore di coloro che nel 2015/2016 ne sono risultati assegnatari in quanto iscritti a graduatorie di merito rispetto a quelli assunti da GAE negli anni precedenti. Diversamente non si comprenderebbe, come ineccepibilmente rilevato dal Tribunale, il significato della precisazione concernente l'inclusione dei soli assunti da GAE, non essendo convincente sul punto l'argomentazione dell'appellante secondo cui l'impiego del termine iniziale "inclusi" rivelerebbe l'intenzione del legislatore di "ampliare" e "specificare" la nozione dei "posti vacanti e disponibili" e non di escludere le categorie di posti non richiamati espressamente. Invero, l'asserita funzione "ampliativa" della specifica inclusione dei soli posti assegnati ai docenti assunti da GAE confermerebbe la non automatica riconducibilità nel novero dei "posti vacanti e disponibili", destinati alla mobilità straordinaria, di quelli assegnati ad entrambe le categorie di assunti in forza del disposto del comma 98 lett. b) e c), finendo per confermare, in assenza di un analogo espresso "ampliamento", l'esclusione dei



posti assegnati ai docenti assunti dalle graduatorie di merito del concorso 2012. Né l'espresso e isolato richiamo ai posti assegnati ai docenti assunti da GAE (lett. b del comma 96), ai sensi del comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 L. n. 107 del 2015, può leggersi come mera esemplificazione della nozione dei "posti vacanti e disponibili", di per sé già comprensiva di tutti i posti assegnati ai docenti assunti dalle graduatorie di concorso in base al suddetto comma 98 lett. b) e c)" [Corte d'Appello Torino, Sent. n. 419/2018].

Tutto ciò chiarito, non può nutrirsi alcun dubbio circa il fatto che la riserva di posti prevista dal CCNI e dall'O.M. n. 241/2016 non sia assolutamente priva di un "appiglio nel dettame legislativo", come erroneamente ritenuto dal Giudice di Primo Grado.

Deve, perciò, affermarsi che una disapplicazione in sede giudiziale di tale riserva costituisce il frutto di una falsa applicazione e violazione della l. 107/2015, c. 108.

Ed in tal senso ben si esprime Tribunale Perugia Sez. lavoro, 10/06/2020, secondo cui "l'eventuale partecipazione, in condizioni di parità, degli assunti provenienti da GAE e degli assunti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 nell'ambito del piano di mobilità territoriale a livello nazionale configurerebbe una chiara violazione della citata norma primaria".

Ad ulteriore supporto dell'affermazione secondo cui l'accantonamento di posti di cui trattasi deriverebbe direttamente dalla previsione legislativa può, altresì, citarsi una radicata giurisprudenza² che può senz'altro ritenersi maggioritaria rispetto a quella discordante, cui rimanda il Primo Giudicante all'interno della sua motivazione.

La normativa contrattuale e amministrativa, in definitiva, non appare

² In via meramente esemplificativa, si cita: Trib. Perugia, ord. 18.10.2017; C. App. Brescia, sentenza n. 530 del 7.12.2017; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 14/03/2018; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 22/11/2018; Corte d'Appello Milano Sez. Lavoro, sent. n. 23 del 29/01/2019; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, 03/06/2019; Tribunale Cremona Sez. lavoro, 22/08/2019; Corte d'Appello Milano Sez. lavoro, 06/03/2020; Corte d'Appello Catanzaro Sez. lavoro, 19/03/2020; Tribunale Perugia Sez. lavoro, 10/06/2020; Tribunale Siracusa Sez. lavoro, 02/07/2020; Tribunale Torino Sez. lavoro, 14/09/2020; Tribunale Parma Sez. lavoro, 04/01/2021.



in alcun modo confliggente con la disposizione di rango primario rappresentata dalla l. 107/2015, c. 108 (art. unico) e risulta del tutto rispettosa dei superiori principi di ragionevolezza ed eguaglianza, che sono, al contrario, violati dalla sentenza gravata, di cui appare necessaria riforma.

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte:

- In riforma della gravata pronuncia, rigettare integralmente il ricorso avversario presentato in primo grado e le domande ivi svolte;
- Condannare alle spese del presente grado, che, in conformità ai parametri del D.M. 55/14, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate, si richiede siano liquidate nei valori medi, per entrambi i gradi di giudizio, separatamente, considerando il disposto di cui all'art. 152bis disp.att. c.p.c..

ISTANZE ISTRUTTORIE

Si produce il fascicolo di parte di primo grado e copia del provvedimento del Tribunale di Catania contestato.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, va prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.

Catania, 28 aprile 2021

Angelo Nicotra

AVVOCATO DELLO STATO